

SENATO DELLA REPUBBLICA

XIV LEGISLATURA

n. 48

RISPOSTE SCRITTE AD INTERROGAZIONI

(Pervenute dal 17 al 23 ottobre 2002)

INDICE

CICCANTI: sulla chiusura del Centro rete postale di Ascoli Piceno (4-01802) (risp. GASPARRI, <i>ministro delle comunicazioni</i>) Pag.	2105	FLORINO: sul degrado degli alloggi di servizio delle Poate a Scampia (Napoli) (4-02323) (risp. GASPARRI, <i>ministro delle comunicazioni</i>) Pag.	2111
CORTIANA: sulla squalifica di alcuni tennisti da parte della Federazione italiana tennis (4-00148) (risp. PESCANTE, <i>sottosegretario di Stato per i beni e le attività culturali</i>)	2107	GARRAFFA: sull'inquadramento del personale di supporto tecnico dei vigili del fuoco (4-02058) (risp. BALOCCHI, <i>sottosegretario di Stato per l'interno</i>)	2114
CREMA: sulla casa circondariale di Montacuto (Ancona) (4-02210) (risp. CASTELLI, <i>ministro della giustizia</i>)	2108	MALABARBA: sulla vaccinazione dei militari italiani impegnati nei Balcani (4-02525) (risp. MARTINO, <i>ministro della difesa</i>)	2117
DANZI: sui servizi postali nel comune di San Mauro (Matera) (4-02792) (risp. GASPARRI, <i>ministro delle comunicazioni</i>)	2109	MARINI: sull'apertura a giorni alterni dell'ufficio postale di Rocca Imperiale (Cosenza) (4-02686) (risp. GASPARRI, <i>ministro delle comunicazioni</i>)	2120
DATO: sulla mancata ricezione dei programmi televisivi a Ghirla (4-02304) (risp. GASPARRI, <i>ministro delle comunicazioni</i>)	2110	TOMASSINI: sulla zona a traffico limitato di Roma (4-02273) (risp. MARTINAT, <i>vice ministro delle infrastrutture e dei trasporti</i>)	2121

CICCANTI. – *Al Ministro dell'economia e delle finanze e delle comunicazioni.* – Premesso che:

che la Società Poste ha predisposto un progetto relativo alla ridefinizione della rete logistica postale;

che in detto progetto è compresa la riorganizzazione dei Centri di smistamento postale, al fine di realizzare la trasformazione dei relativi processi e la ottimizzazione della rete dei trasporti;

che le organizzazioni sindacali hanno ritenuto il «progetto», nel complesso, limitato per quanto riguarda l'efficacia degli obiettivi previsti;

che tra gli interventi di ristrutturazione della rete postale è prevista una ipotesi di chiusura del Centro Rete Postale di Ascoli Piceno, i cui effetti postali verrebbero lavorati nelle strutture di Pescara CMP e Teramo CPO, con enorme pregiudizio per i livelli di occupazione in essere;

che, allo stato delle cose, il Centro di Rete Postale di Ascoli offre ampie garanzie di qualità e di tempistica per la lavorazione degli effetti postali, con rilevante economicità ed efficienza del servizio, che ha reso alta la produttività dei moduli organizzativi di lavoro;

che gli elevati livelli di professionalità ed efficienza registrati nel CPO di Ascoli possono essere salvaguardati nell'interesse dell'Azienda e dell'utenza, lasciando allo stesso CPO la lavorazione del Corriere CRA e del Corriere Prioritario, che salvaguarderebbero gli attuali livelli occupazionali,

si chiede di sapere:

se si intenda salvaguardare il Centro Rete Postale di Ascoli Piceno con la lavorazione degli effetti postali in entrata e il Corriere Prioritario;

se non si ritenga che la eventuale chiusura del CPO di Ascoli Piceno comporti un probabile danno all'utenza, stante i tempi di percorrenza per il trasporto postale tra Ascoli e Pescara e Ascoli e Teramo, dovuti all'inadeguata viabilità;

se non si ritenga, inoltre, che non si registrerebbe un'economia di gestione significativa rispetto alla qualità e tempistica del servizio reso. Infatti, non sembra esserci ragionevole proporzione tra i costi organizzativi e di qualità del servizio e i benefici che se ne dovrebbero trarre.

(4-01802)

(20 marzo 2002)

RISPOSTA. – Al riguardo, nel far presente che si risponde per incarico della Presidenza del Consiglio dei ministri si ritiene opportuno anzitutto premettere che a seguito della trasformazione dell'Ente Poste Italiane in società per azioni, il Governo, non ha il potere di sindacarne l'operato

in merito alla gestione aziendale che, com'è noto, rientra nella competenza specifica degli organi statutarî della società.

Nondimeno, al fine di disporre di elementi di valutazione in merito a quanto rappresentato nell'atto parlamentare in esame, non si è mancato di interessare la predetta società la quale ha precisato che, nell'ambito del processo di riorganizzazione previsto dal piano di impresa 1998-2002, e degli impegni assunti con il contratto di programma, è stato già attuato o è in corso di realizzazione un radicale cambiamento nelle strutture aziendali, finalizzato a realizzare il risanamento ed il rilancio della società.

Nel contesto delle iniziative adottate a tali fini, la società ha proceduto all'analisi e alla valutazione delle proprie realtà operative per individuare quelle più rispondenti agli obiettivi fissati.

È stato, pertanto, adottato un nuovo modello di organizzazione della rete, nonché la revisione e la semplificazione delle attività svolte attuando alcuni progetti che hanno determinato positivi risultati nelle modalità di lavorazione a livello nazionale.

Fra questi, particolare importanza riveste il progetto «nuova rete di corrispondenza», il quale prevede la costituzione – in un arco di tempo di circa quattro anni – di trenta centri meccanizzati ciascuno dei quali posto al centro di un bacino geografico la cui ampiezza sarà determinata dai volumi di traffico e, pertanto, potrà risultare anche non coincidente con la suddivisione amministrativa del territorio.

In attesa di tale futuro assetto della rete la società Poste ha significato di aver già iniziato, ove possibile, a semplificare le operazioni di competenza degli uffici postali e a concentrare le attività di smistamento sui centri di meccanizzazione postale (CMP).

Ciò premesso in linea generale, per quanto concerne in particolare la situazione del CPO di Ascoli Piceno, la medesima società Poste ha significato che la suddetta struttura è interessata solo marginalmente dai progetti di automazione in corso di attuazione in quanto è stato soltanto previsto il trasferimento presso la sede di Pescara delle lavorazioni relative al corriere in partenza.

Tale nuova organizzazione determinerà – stando a quanto riferito – un esubero di sei unità che verranno applicate in altri settori dello stesso centro di Ascoli Piceno che, al momento, si avvalgono di personale assunto con contratto a tempo determinato.

Non appare, infine, giustificato – a parere della ripetuta società Poste – il timore manifestato circa eventuali disguidi che potrebbero derivare dal trasporto del corriere postale da Ascoli Piceno a Pescara come dimostrano i monitoraggi effettuati, che non hanno evidenziato negative ripercussioni sulla qualità del servizio reso.

Il Ministro delle comunicazioni

GASPARRI

(15 ottobre 2002)

CORTIANA. – *Ai Ministri per i beni e le attività culturali e del lavoro e delle politiche sociali.* – Premesso che:

il giorno mercoledì 4 luglio 2001, il giudice sportivo della Federazione Italiana Tennis ha emesso sentenza in merito ad un procedimento disciplinare a carico di alcuni tennisti, rei di aver rifiutato la convocazione in nazionale;

con la suddetta sentenza, sono stati inflitti un anno di squalifica a Gianluca Pozzi e nove mesi a diversi altri tennisti;

considerato che il rifiuto della convocazione in nazionale fu motivato dai tennisti come la logica conseguenza della mancata applicazione della legge di riforma sulle federazioni sportive da parte della Federazione Italiana Tennis, in particolare in merito alla rappresentatività degli atleti;

dato che la squalifica nei confronti dei tennisti è un atto grave lesivo dell'immagine e della dignità degli atleti e della loro libertà di esercitare la propria professione nei tornei italiani,

si chiede di sapere:

se non sia il caso di intervenire nei confronti della Federazione Italiana Tennis, al fine di adeguare il proprio statuto in conformità alle leggi;

se non sia il caso di intervenire a sostegno degli atleti squalificati, rei di aver sostenuto una battaglia legittima.

(4-00148)

(11 luglio 2001)

RISPOSTA. – In merito all'interrogazione parlamentare indicata in oggetto, relativa al provvedimento disciplinare emesso dal Giudice Sportivo Nazionale – in data 4 luglio 2001 – nei confronti di alcuni tennisti che avrebbero rifiutato la convocazione nella squadra nazionale, interpellati il Comitato Olimpico Nazionale Italiano e la Federazione italiana tennis, si rappresenta quanto segue.

Al riguardo, la Federazione italiana tennis ha premesso che gli organi di giustizia sportiva operano in ottemperanza alle norme federali, in particolare il Regolamento di Giustizia e lo Statuto. Nella fattispecie, ha evidenziato che il Giudice Sportivo Nazionale ha ravvisato nel comportamento degli atleti la violazione delle norme medesime.

La Federazione italiana tennis ha escluso, inoltre che, nell'ambito della medesima, sia stata negata la rappresentatività degli atleti, evidenziando che gli stessi hanno nominato i propri rappresentanti a seguito di regolare elezione svoltasi in linea con le disposizioni previste dallo Statuto Federale.

Al riguardo, precisa che lo Statuto Federale è stato predisposto ed approvato dal Commissario straordinario, designato dal CONI, in conformità alle norme di cui ai decreti legislativi di riforma dell'ordinamento del CONI medesimo e delle Federazioni e quindi ratificato dall'Assemblea della Federazione italiana tennis.

La Federazione italiana tennis rende noto che la legittimità dei risultati di tali elezioni è stata messa in discussione da una parte dei giocatori

professionisti, aderenti all'Associazione professionisti tennis, i quali hanno manifestato la volontà di inserire nel Consiglio federale, in sostituzione o in aggiunta a quelli già eletti, alcuni propri esponenti in rappresentanza della suddetta Associazione, subordinando la propria presenza nella squadra nazionale all'accoglimento, da parte della Federazione, della loro richiesta.

La citata Federazione ha ritenuto inaccettabile la richiesta, in quanto contraria alle norme federali e ciò ha provocato la reazione degli atleti, sanzionata dal Giudice Sportivo Nazionale.

La Corte di Appello Federale, a seguito del ricorso presentato dal Procuratore Federale, con delibera n. 05/2001 in data 6 ottobre 2001, ha respinto il ricorso avverso il provvedimento del 4 luglio 2001 emanato dal Giudice Sportivo Nazionale e, in parziale accoglimento degli appelli proposti dai tesserati Bertolini, Pozzi, Grande, Furlan, Pescosolido, Canepa, Garbin, Schiavone, Tarallo, Martelli, Narciso, Gaudenzi, Brandi e Sanguinetti, ha ritenuto i medesimi responsabili della violazione degli articoli 1 e 2 del Regolamento di Giustizia e non anche dell'articolo 7 del Regolamento stesso. Pertanto ha ridotto a sei mesi la squalifica inflitta a Pozzi e a quattro mesi quella inflitta agli altri tesserati.

Il Sottosegretario di Stato per i beni e le attività culturali

PESCANTE

(8 ottobre 2002)

CREMA. – *Al Ministro della giustizia.* – Premesso:

che nella Casa Circondariale di Montacuto (Ancona) si è creata una situazione di disagio e difficoltà per la carenza di organico; infatti dei 201 agenti di custodia previsti dalla pianta organica, ne sono stati assegnati appena 174, e di questi ultimi solo 111 prestano effettivamente servizio, a causa delle normali assenze che sistematicamente si verificano per varie cause;

che la mancanza di una efficace azione di coordinamento e programmazione del lavoro costringe gli agenti a lavorare ben oltre le 36 ore previste e a fruire del riposo settimanale anche oltre il decimo giorno di servizio;

che il personale non conosce il turno che dovrà svolgere il giorno successivo, come previsto dall'accordo quadro nazionale;

che tali difficoltà rendono il lavoro della Polizia penitenziaria ancora più gravoso e che solo l'abnegazione ed il sacrificio del personale riesce a portare a termine;

considerato infine che le rivendicazioni del personale di polizia penitenziaria sono pienamente legittime,

l'interrogante chiede di conoscere quali provvedimenti il Ministro in indirizzo intenda adottare per l'adeguamento del personale più volte richiesto agli organi superiori e puntualmente disatteso, e per far sì che la Polizia penitenziaria possa svolgere il proprio lavoro con la necessaria

serenità, prerogativa essenziale per chi quotidianamente opera nelle case di pena, che è parte integrante della vita comunitaria territoriale.

(4-02210)

(28 maggio 2002)

RISPOSTA. – Con riferimento all'interrogazione in oggetto indicata, si comunica che a fronte di una dotazione organica del personale di polizia penitenziaria di 201 unità (194 uomini e 7 donne), risultano in servizio presso la casa circondariale di Ancona 177 unità (169 uomini e 8 donne). Inoltre 65 unità risultano assenti a vario titolo dall'istituto, mentre, a fronte di 2 unità distaccate nella sede, 25 unità sono distaccate fuori sede.

Si evidenzia peraltro che l'organico del predetto istituto, nello scorso mese di aprile, è stato incrementato di due unità ausiliarie; inoltre nel mese di luglio 2002, al termine delle attività formative dei corsi 70° e 71° ausiliari, presso la casa circondariale di Ancona sono state assegnate altre 6 unità.

In ogni caso la situazione dell'istituto è costantemente seguita dalla competente Direzione Generale del Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria.

Il Ministro della giustizia

CASTELLI

(14 ottobre 2002)

DANZI. – *Ai Ministri delle comunicazioni e per la funzione pubblica ed il coordinamento dei servizi di informazione e sicurezza.* – Premesso:

che è urgente affrontare il problema dello spopolamento dei piccoli comuni italiani i quali rimangono sempre più penalizzati anche in ordine ai servizi primari come il servizio postale, i servizi socio-sanitari e la totale mancanza di infrastrutture;

che ciò comporta una disincentivazione alla residenza con inevitabile aumento della disoccupazione locale e la conseguente diminuzione dei servizi;

che ciò recentemente si è verificato anche nel Comune di San Mauro in provincia di Matera, che non può più fare affidamento su nessun servizio primario tanto che la sua attuale situazione appare paragonabile quasi ad un «paese» del terzo mondo,

si chiede di conoscere se e come si intenda intervenire per offrire giusto ausilio a quei comuni di piccole dimensioni, già pesantemente vessati dalla mancanza di servizi e talvolta, anche da posizioni geografiche che non agevolano facili collegamenti con i comuni limitrofi.

(4-02792)

(30 luglio 2002)

RISPOSTA. – Al riguardo si ritiene opportuno precisare che, a seguito della trasformazione dell'Ente Poste Italiane in società per azioni, il Governo non ha il potere di intervenire sulla gestione aziendale che, com'è noto, rientra nella competenza specifica degli organi statutari della società.

Tuttavia, allo scopo di poter disporre di elementi di valutazione in merito a quanto rappresentato relazione al servizio postale, si è provveduto ad interessare la predetta società Poste la quale, nel precisare che nel territorio della filiale di Matera operano 44 uffici postali, ha comunicato – in base ad analisi congiunte relative ai livelli di produzione ed ai flussi di clientela – che, durante il periodo estivo, sono stati autorizzati sei interventi di razionalizzazione nei confronti di altrettanti uffici postali, interventi che non hanno riguardato l'ufficio postale di San Mauro sebbene lo stesso registri una media di 42 contatti giornalieri con evidenti squilibri nella gestione economica.

Il Ministro delle comunicazioni

GASPARRI

(14 ottobre 2002)

DATO. – *Ai Ministri delle comunicazioni e dell'economia e delle finanze.* – Premesso che:

sulla base di quanto apparso il 30 maggio 2002 sul «Corriere della Sera», in un articolo di Paolo Di Stefano, «Il cono ombra di Ghirla, paese obbligato a vivere senza mondiali» i 700 abitanti di Ghirla, paese a 10 chilometri da Varese, non potranno seguire in televisione i Mondiali di calcio;

l'assenza di collegamento è cagionata dal fatto che i due ripetitori della zona, quello di Monte Marzio e quello di Campo di Fiori, sono rivolti rispettivamente verso la Svizzera e verso Varese, lasciando la frazione di Ghirla avvolta in un cono d'ombra;

neppure la presenza di antenne paraboliche consente la visione della televisione, poiché, se gli eventi sportivi ed i film sono codificati, dal momento che né Rai né Mediaset pagano i diritti per l'estero, anche in questo caso vi è oscuramento;

il paradosso risiede nel fatto che gli abitanti di Ghirla pagano e continuano a pagare il canone, pur non fruendo di alcun servizio,

si chiede di sapere quale iniziativa urgente i Ministri interrogati intendano assumere non solo per ripristinare il diritto dei cittadini di Ghirla a godere di un servizio di cui pagano un consumo non utilizzato, ma anche per eliminare la discriminazione in atto dei confronti di questa frazione del nostro Paese.

(4-02304)

(4 giugno 2002)

RISPOSTA. – Al riguardo si ritiene opportuno far presente che la legge 14 aprile 1975, n.103, attribuisce la materia dei controlli sulla programmazione della RAI-Radiotelevisione italiana s.p.a. alla Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi.

Tuttavia, al fine di disporre di elementi di valutazione in merito a quanto rappresentato nell'atto parlamentare in esame, non si è mancato di interessare la concessionaria RAI la quale ha significato che effettivamente il servizio di diffusione televisiva nel paese di Ghirla (Varese) è carente in quanto la caratteristica conformazione orografica del territorio circostante non permette la ricezione degli impianti di Monte Marzio e Monte Orsa.

La RAI ha presentato al Ministero delle comunicazioni domanda di autorizzazione, ottenuta nell'anno 2001, per l'attivazione dell'impianto di Cugliate Fabiasco, al fine di colmare il più possibile le carenze lamentate.

La concessionaria ha precisato che però tale impianto non è stato ancora realizzato in quanto la concessione edilizia, richiesta nell'anno 2000 nelle more dell'*iter* autorizzativo ministeriale, non è stata ancora rilasciata.

Per quanto concerne il pagamento del canone RAI si fa presente che la mera detenzione di un apparecchio televisivo comporta, comunque, l'obbligo di corrispondere il canone televisivo nel cui importo è inclusa anche la tassa di concessione governativa (di natura tributaria), nella misura stabilita dall'articolo 17 della Tariffa del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n.641.

Il Ministro delle comunicazioni

GASPARRI

(14 ottobre 2002)

FLORINO. – *Al Ministro delle comunicazioni.* – Premesso:

che da tempo i dipendenti delle Poste Italiane spa ed ex ASST (Azienda di Stato servizi telefonici) lamentano la situazione di degrado degli alloggi di servizio dei quali sono concessionari, siti in viale della Resistenza Lotto N a Scampia (Napoli);

che sin dal 1986 i suddetti alloggi hanno evidenziato alcuni gravi difetti: umidità, crepe alle pareti, condutture igieniche costruite con materiale scadente, infiltrazioni d'acqua sui soffitti, inadeguati sistemi di sicurezza negli impianti elettrici eccetera, tali da richiedere spesso l'intervento dei Vigili del fuoco;

che l'inerzia della società Poste nella gestione degli immobili ha fatto sì che gli alloggi lasciati liberi dai circa 80 assegnatari per i motivi d'inagibilità evidenziati venissero occupati da persone estranee alla società che hanno adibito gli immobili a usi diversi da quelli di destinazione;

che gli alloggi, pur essendo costituiti da prefabbricati pesanti di edilizia economica e popolare, risultano accatastati nella categoria A/2 –

edilizia residenziale e nella zona censuaria San Carlo Arena, ottenendo così un'alta rendita catastale;

che da oltre cinque anni sono in corso di definizione davanti al Tribunale di Napoli due giudizi legali avviati su istanza di oltre duecento dipendenti, volti ad ottenere, tramite le perizie del consulente tecnico d'ufficio, il giusto riconoscimento degli alloggi in edilizia economica e popolare e la relativa assegnazione della categoria immobiliare;

che con la cartolarizzazione la società Poste spa mette in vendita il proprio patrimonio immobiliare tra cui gli alloggi di servizio di Scampia;

che giova sottolineare che i dipendenti e concessionari degli alloggi in oggetto attendono da ben 15 anni il risanamento degli immobili;

che lo stato di degrado degli immobili è stato più volte documentato con servizi fotografici, certificati ASL per l'inabitabilità e certificati medici che attestano la nocività degli stessi;

che i dipendenti per alloggi idonei sarebbero costretti, altresì, a pagare pigioni proibitive, che ammontano a 500/600 euro, rispetto agli stipendi percepiti (circa 1000 euro),

l'interrogante chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo sia a conoscenza del problema esposto in premessa;

se non ritenga di fornire chiarimenti in merito ai contributi Gescal e Ipost versati in 35 anni di servizio per gli alloggi;

quali iniziative intenda assumere per porre fine alla situazione di disagio determinatasi.

(4-02323)

(5 giugno 2002)

RISPOSTA. – Al riguardo si fa presente che la società Poste italiane interessata in merito a quanto rappresentato nell'atto parlamentare in esame – ha comunicato che il complesso di alloggi di servizio, comprendente 392 appartamenti, sito in viale della Resistenza, lotto N, a Scampia (Napoli), è stato acquistato nel 1986 dall'allora Amministrazione postale e dall'A.S.S.T. (Azienda di Stato per i servizi telefonici) dalla società SOGENA e che nel verbale redatto al momento della consegna di tali alloggi non è fatta menzione di alcuna anomalia costruttiva, circostanza che induce a ritenere che gli immobili in questione presentassero all'atto dell'acquisto un buono stato di conservazione.

La riferita situazione di degrado deriva – ad avviso della società Poste – piuttosto dall'incuria, dal disinteresse – se non da atti di vero o proprio vandalismo – posti in essere nel tempo, da alcuni degli occupanti che, talvolta, hanno compiuto atti illegali quali derivazioni improprie di impianti elettrici da contatori generali, utilizzo dei tubi di scarico dell'acqua come prese di terra per la corrente elettrica e simili.

Tuttavia, ha proseguito la società Poste, a partire dallo scorso mese di luglio è stato avviato il risanamento del complesso immobiliare di cui trattasi sia con riguardo alle parti comuni, sia all'interno degli appartamenti.

Per quanto attiene alla questione relativa all'occupazione di alcuni alloggi da parte di «persone estranee alla società», Poste italiane ha ritenuto opportuno sottolineare che le procedure di assegnazione degli alloggi ai dipendenti aventi diritto ha richiesto dei tempi tecnici di attesa non brevi, ma necessari per l'approvazione delle graduatorie e per attendere la conclusione dei ricorsi esperiti dai concorrenti esclusi, periodo durante il quale le abitazioni sono rimaste libere e, pertanto, esposte alla possibilità di occupazioni abusive.

Per tutelare i dipendenti penalizzati dall'illegale occupazione di tali alloggi da parte di soggetti non aventi titolo, tuttavia, la società Poste ha comunicato di aver richiesto due incontri con il Prefetto, il più recente dei quali è avvenuto nel maggio 2000 alla presenza del Questore, dei comandanti territoriali dei Carabinieri, della Guardia di finanza, del Presidente della Provincia e dell'assessore al patrimonio del comune di Napoli e si è concluso con la presentazione presso la Procura della Repubblica di Napoli di una apposita denuncia-querela rimasta, però, fino ad oggi, senza esito.

In merito all'aspetto relativo all'accatastamento degli immobili in parola la medesima società Poste ha fatto presente che la tipologia costruttiva degli stessi rientra nell'edilizia residenziale pubblica, ma che la società costruttrice, nel richiedere tale accatastamento, ha operato in maniera non omogenea per cui gli appartamenti assegnati al personale dell'ex A.S.ST. è stata attribuita la categoria A/3 e una rendita catastale contenuta, mentre, a quelli destinati ai dipendenti dell'ex amministrazione postale (ora società Poste) è stata conferita la categoria A/2 ed una rendita catastale decisamente superiore; attesa la palese difformità, la società Poste ha già dato corso alle pratiche necessarie per l'adeguamento dell'attribuzione catastale, presso la competente Agenzia del territorio.

Quanto alla cartolarizzazione è bene rammentare che tale procedura è prevista dalla legge n. 410 del 2001 per la dismissione del patrimonio dello Stato e il complesso degli alloggi di servizio di Secondigliano (Scampia) è attualmente compreso nelle previsioni di vendita di cui alla legge n. 560 del 1993.

In merito ai canoni di locazione – definiti proibitivi – Poste italiane nel sottolineare come, nel tempo, si sia verificata una situazione di morosità pressochè generalizzata, ha comunicato che attualmente, gli affittuari risultano occupanti senza titolo per contratto scaduto o inesistente; da alcuni mesi sono state avviate le procedure per la regolarizzazione dei contratti d'affitto, sulla base di un accordo nazionale sottoscritto dalle organizzazioni sindacali degli inquilini, che tiene conto di quanto disposto dalla legge n. 431 del 1998 (canoni concordati, pari al minimo territorialmente previsto, incrementato del 20 per cento), e sono stati invitati alla stipula tutti gli interessati ma, stando a quanto comunicato, fino ad ora sono state regolarizzate soltanto 8 posizioni sulle 312 risultate in sospeso.

Relativamente, infine, ai contributi versati dai medesimi inquilini in qualità di iscritti alla previdenza IPOST, l'Istituto medesimo significa che tali versamenti prescindono dalla manutenzione ordinaria e/o straordinaria degli alloggi in questione.

Infatti, per ciò che attiene i dipendenti di Poste italiane s.p.a., tali contributi alimentano un fondo quiescenza, un fondo credito (per piccoli prestiti e prestiti pluriennali *ex* articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 1032/1973 ed articolo 6 legge 71/1994) e un fondo assistenza (contributi 0,40 per cento *ex* articolo 3 della legge 27 marzo 1952, n. 200), mentre per ciò che riguarda i dipendenti della ex A.S.S.T., il contributo riscosso dall'IPOST, sino all'anno 1999, è quello previsto dall'articolo 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 22 gennaio 1947, n. 134, riguardante la gestione del «fondo» destinato ad integrare il trattamento di quiescenza del personale telefonico statale in servizio al 31 maggio 1948, data di entrata in vigore del nuovo ordinamento del personale dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici.

Il Ministro delle comunicazioni

GASPARRI

(14 ottobre 2002)

GARRAFFA. – *Ai Ministri dell'interno e per la funzione pubblica ed il coordinamento dei servizi di informazione e sicurezza.* – Facendo riferimento alla questione relativa all'inquadramento dei profili del personale di supporto tecnico del Corpo Nazionale dei Vigili del fuoco, *ex* art. 4, comma 8, della legge n. 312/1980, del personale assunto in base alle procedure di mobilità di cui al bando del Dipartimento della funzione pubblica del 20 giugno 1989;

considerato che l'elevato numero di istanze di compattamento da parte del personale transitato da altre Amministrazioni a seguito di procedure di mobilità *ex* decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 325 del 1988 e la possibile analogia con la posizione assunta mediante concorsi pubblici banditi prima dell'8 gennaio 1990 hanno indotto il Ministero dell'interno a richiedere il parere del Dipartimento della funzione pubblica;

visto che il predetto Dipartimento forniva le proprie indicazioni adducendo che esistevano le condizioni per l'inquadramento *ex* articolo 4, comma 8, della legge n. 312 del 1980 del personale transitato in base al bando di mobilità del 20 giugno 1989 per un totale di 41 unità;

tenuto conto che, in una seconda fase, la Direzione generale della protezione civile del Ministero dell'interno provvedeva con nota n. 40350 del 28 novembre 2000 ad attuare il predetto inquadramento nel livello retributivo superiore, applicando la legge n. 312/1980, art. 4, comma 8, a tutti i transitati così come indicato dal Dipartimento della funzione pubblica,

l'interrogante chiede di conoscere quali motivazioni abbiano indotto il Ministero dell'interno ad escludere, dall'inquadramento superiore, il personale che rivestiva in quel momento, e che riveste ancora, la terza qualifica di addetto alle lavorazioni e la quinta qualifica funzionale d'apparecchiatore elettronico specializzato, determinando così una discriminazione tra lavoratori che avanzano di carriera ed altri che non transitano di livello

perché, pur facendo parte dello stesso supporto, hanno qualifiche tecniche prive, a parere dell'Amministrazione, di una corrispondenza superiore.

L'interrogante, constatando che tale scelta, a modesto avviso, disattende in pieno il principio generale consigliato dal Dipartimento della funzione pubblica e rilevato che i soggetti interessati lasciavano gli enti di provenienza con qualifiche superiori per ricoprire nel contratto nazionale dei Vigili del fuoco solo il terzo livello, chiede inoltre di sapere se il Ministro competente possa superare la discriminazione creata accogliendo le indicazioni del Ministro per la funzione pubblica.

(4-02058)

(7 maggio 2002)

RISPOSTA. – La problematica rappresentata con l'interrogazione attiene all'inquadramento nei profili del personale di supporto del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, ai sensi dell'articolo 4, comma 8, della legge 11 luglio 1980, n. 312 (compattamento), del personale assunto in base alle procedure di mobilità di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 agosto 1988, n. 325. In tale ambito generale, la problematica si riferisce specificamente alla situazione ordinamentale venutasi a creare con il decreto del Presidente della Repubblica 4 agosto 1990, n. 335, che, nell'istituire i profili professionali del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, ha indicato alla tabella A anche le corrispondenze tra i profili e le pregresse qualifiche gerarchiche.

In sede di prima applicazione di quest'ultima disposizione, questa Amministrazione ha effettuato il «compattamento» nei confronti di tutto il personale in servizio, così ottemperando agli obblighi di legge previsti dal citato articolo 4, comma 8, della legge n. 312/1980.

Poiché da tale applicazione era rimasto escluso il personale assunto successivamente al 1991, ma in esito a concorsi pubblici indetti alla data dell'8 gennaio 1990 – data della circolare del Ministro per la funzione pubblica, relativa alla delibera della Commissione paritetica per l'inquadramento nelle qualifiche funzionali, prevista dall'articolo 10 della legge n. 312/1980 – questa Amministrazione, non potendo operare d'ufficio per l'avvenuta conclusione delle procedure di prima applicazione, ma per evidenti ragioni di equità di trattamento, ha chiesto il parere al Dipartimento della funzione pubblica, che si è espresso favorevolmente.

Successivamente, l'arrivo di numerose domande di «compattamento» da parte del personale transitato da altre Amministrazioni a seguito di procedure di mobilità *ex* decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 325 del 1988 e la possibile analogia con la posizione assunta riguardo ai pubblici concorsi banditi prima dell'8 gennaio 1990, hanno indotto l'Amministrazione a richiedere un ulteriore parere con nota del 26 maggio 1995 in considerazione, peraltro, della rilevanza che poteva assumere il problema per le implicazioni erariali e per il coinvolgimento in esso della generalità delle Amministrazioni.

Nel risposta il Dipartimento della funzione pubblica si è espresso come segue:

– per il personale mobilitato in seguito al bando di mobilità del 20 giugno 1989 «si potrebbe applicare lo stesso principio interpretativo utilizzato per le procedure concorsuali in atto al momento dell'applicazione della situazione ordinamentale creatasi con decreto del Presidente della Repubblica n. 335/1990»;

– per i dipendenti trasferiti con procedure di mobilità *ex* decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 325 del 1988, sulla base della nuova situazione ordinamentale scaturente dal decreto del Presidente della Repubblica n. 335 del 1990, in linea con pregressi analoghi pareri, si ritiene che a tali fattispecie non possa applicarsi il disposto dell'articolo 4, comma 8, della legge n. 312 del 1980.

Sulla base di tale parere, menzionato anche nell'interrogazione, questa Amministrazione ha provveduto all'inquadramento (compattamento) *ex* articolo 4, comma 8, della legge n. 312 del 1980 del personale transitato nei ruoli di supporto del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco a seguito del bando di mobilità del 20 giugno 1989, verificando per 41 unità di personale il possesso dei requisiti indispensabili.

In tale sede è stato accertato che i profili di «addetto alle lavorazioni» (terzo livello) e di «apparecchiatore elettronico specializzato» (quinto livello) – profili indicati nel citato bando del 20 giugno 1989 – non era possibile procedere all'inquadramento nei profili superiori, in quanto i profili per i quali a suo tempo gli interessati avevano chiesto il trasferimento non hanno una corrispondenza superiore.

Quanto sopra si evince dall'esame della tabella A di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 335 del 1990, che effettua una formale comparazione tra le ex qualifiche gerarchiche del Corpo, i profili stabiliti per le altre Amministrazioni dal decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1984, n. 1219, e i nuovi profili e qualifiche funzionali previsti dal decreto del Presidente della Repubblica n. 335 del 1990.

Al riguardo, si rappresenta che il bando 20 giugno 1980, pur emanato in data antecedente al decreto del Presidente della Repubblica n. 335 del 1990, anticipava alcuni dei profili che poi sarebbero stati definiti con il decreto del Presidente della Repubblica stesso.

Nella fattispecie:

Ex qualifica gerarchica: addetto alle lavorazioni comuni	(III q. f.)
Bando del 20 giugno 1989: addetto alle lavorazioni	(III q. f.)
Decreto del Presidente della Repubblica n. 335/1990	
addetto alle lavorazioni	(III q. f.)
Ex qualifica gerarchica: apparecchiatore elettronico specialista	(V q. f.)
Bando del 29 giugno 1989: apparecchiatore elettronico specialista	(V q. f.)
Decreto del Presidente della Repubblica n. 335/1990	
apparecchiatore elettronico specialista	(V q. f.)

Quanto sopra rappresentato dimostra che i profili di addetto alle lavorazioni e di apparecchiatore elettronico specializzato, per i quali il personale ha concorso con il bando di mobilità del 1989, coincidevano con quelle che poi sarebbero stati definiti con il successivo decreto del Presidente della Repubblica n. 335 del 1990 e, pertanto, erano privi di una corrispondenza superiore, diversamente dagli altri profili dell'area di supporto amministrativo-contabile, per i quali si è verificata non solo una modifica nominale dei profili, ma anche una corrispondenza superiore nella qualifica funzionale.

Si deve ritenere che evidentemente il Dipartimento per la funzione pubblica, nell'emanare il bando di mobilità, abbia ritenuto di anticipare alcuni profili per facilitare successivamente il passaggio al Corpo nazionale dei Vigili del fuoco di personale proveniente da altre Amministrazioni, nei quali già gli stessi si applicavano (decreto del Presidente della Repubblica n. 1219 del 1984).

Per l'impostazione che precede, l'Amministrazione non ha proceduto ad inquadrare nei ruoli superiori *ex* articolo 4, comma 8, della legge n. 312 del 1980 il personale che, pur avendo partecipato al bando di mobilità del 20 giugno 1989, appartiene ai profili di «addetto alle lavorazioni» e di «apparecchiatore elettronico specializzato».

Il Sottosegretario di Stato per l'interno

BALOCCHI

(17 ottobre 2002)

MALABARBA. – *Ai Ministri della difesa e della salute.* – Per conoscere, in relazione alla somministrazione di vaccini ai militari che hanno operato in Bosnia (privi di misure di protezione, a differenza di quanto verificatosi per i militari USA, e nonostante si sapesse che gli aerei partiti da Aviano – base al comando di un colonnello italiano – avessero imbarcato ed impiegato armi all'uranio), quali disposizioni siano state date per la vaccinazione.

Per conoscere inoltre:

se la somministrazione di vaccini ai militari che hanno operato in Bosnia sia avvenuta in numerosissimi casi, in loco e in una unica soluzione, mentre era previsto che venisse eseguita nell'arco di 2 o 3 mesi in varie fasi e, comunque, almeno un mese prima della partenza per la Bosnia;

se la somministrazione di un elevato dosaggio di vaccini possa aver favorito il manifestarsi di varie patologie che si sono verificate in zone colpite da armi all'uranio impoverito;

se la Commissione Mandelli sia stata informata di tale massiccia somministrazione di vaccini in loco;

se sia stata aperta una inchiesta in ambito militare per individuare i responsabili della mancanza del rispetto delle norme sanitarie vigenti;

se i militari in Afghanistan, dove pure sono state impiegate armi all'uranio, siano stati vaccinati secondo le modalità previste e se siano state adottate le misure di protezione.

(4-02525)

(27 giugno 2002)

RISPOSTA. – Si risponde anche per conto del Ministero della salute.

I militari impiegati nel teatro balcanico sono sottoposti alle vaccinazioni previste dal decreto ministeriale 19 febbraio 1997 che prevede: un modulo «A» a cui sono sottoposti tutti i militari all'atto dell'incorporamento che comprende l'antitetanica, l'antidifterica, l'antitifoidea, l'antime-ningococcica, l'antimorbillo/rosolia/parotite; un modulo «B» in aggiunta a quello «A», per il solo personale non di leva che comprende l'antiepatite A e B; un modulo «C», specifico per l'impiego all'estero, che, in base allo stato vaccinale dei singoli soggetti, prescrive anche la vaccinazione contro la poliomielite, il tifo addominale e la febbre gialla.

Tale profilassi è stata sottoposta al vaglio del Consiglio superiore di Sanità, che ha espresso parere favorevole, indicando la necessità di aggiungere anche la vaccinazione contro l'«encefalite giapponese», in caso di impiego in zone in cui sia presente il rischio di tale patologia.

In linea generale, la maggior parte del personale impiegato in missione è già stato sottoposto a molte delle vaccinazioni previste, sia al momento dell'incorporamento, sia in età pediatrica per effetto delle vigenti disposizioni di legge. In tali casi, pertanto, è sufficiente praticare una sola dose di richiamo (questa è la regola, ad esempio, per la vaccinazione antitetano-difterite e antipolio).

Per quanto concerne i tempi di intervallo fra le somministrazioni, anch'essi sono previsti dalle vigenti direttive, sulla base delle conoscenze scientifiche che attualmente sono consolidate su un arco temporale non inferiore a 30 giorni.

Al riguardo, tenuto conto che il Ministero della salute aveva diramato schedule di somministrazione più accelerate, ritenendole pienamente sicure, è evidente che la Sanità militare opera entro un margine di ragionevole precauzione e cautela. Il Ministero della salute, inoltre, ritiene priva di qualsiasi fondamento scientifico l'affermazione secondo la quale la somministrazione contemporanea di più vaccini potrebbe sovraccaricare il sistema immunitario, rendendo così l'organismo del vaccinato maggiormente suscettibile all'attacco di agenti patogeni o all'azione di fattori di rischio chimico e/o fisico.

Peraltro, i vaccini moderni sono estremamente tollerabili e rimangono i mezzi di medicina preventiva più efficaci, sicuri ed economici per controllare le malattie infettive e prevenire i loro effetti invalidanti. Inoltre, la somministrazione anche contemporanea di più vaccini non è stata mai messa in relazione con un aumentato rischio di reazioni indesiderate ad insorgenza immediata o di eventi a distanza di tempo, né con l'insorgenza

di neoplasie causate da un possibile sovraccarico del sistema immunitario e conseguente immunodepressione.

La stessa relazione finale della «Commissione Mandelli», esaminata la storia vaccinale dei pazienti affetti da linfoma di Hodgkin, conclude affermando che non risultano incongruità qualitative e quantitative rispetto ai programmi vaccinali adottati dalla Forza armata e, in tutti i casi, i tempi di effettuazione delle vaccinazioni sono in linea con quelli stabiliti dalle disposizioni.

Per quanto riguarda, poi, la presunta nocività di sostanze contenute nei vaccini si fa presente che la quota di mercurio tossico ad attività neurologica contenuta in alcuni prodotti come stabilizzante (tiomersale), assorbita da un militare sottoposto fino all'anno 2000 all'intero ciclo vaccinale, non ha superato i 250 microgrammi per anno. L'assorbimento perciò risulta essere notevolmente inferiore agli standard limite fissati dalle Agenzie internazionali, variabili, per gli adulti (60 kg di peso), tra i 126 ed i 198 microgrammi per settimana. Peraltro, già dal 2001 la gran parte dei vaccini approvvigionati non contiene il tiomersale. Inoltre, per gli effetti del decreto del Ministro della salute del 13 novembre 2001, a partire dal 31 dicembre 2002, le aziende produttrici dovranno modificare la composizione di ogni loro preparato, eliminando il tiomersale o altri conservanti mercuriali.

Va sottolineato che, al momento, manca assolutamente qualsiasi evidenza documentata scientificamente attestante la tossicità del mercurio introdotto nell'organismo per tale via. Il pur remoto rischio, comunque, interessa prevalentemente l'infanzia e non l'età adulta.

Ciò detto, nel confermare che anche per i militari inviati in Afghanistan, sono state adottate tutte le misure di protezione e di prevenzione, previste dal citato decreto ministeriale 19 febbraio 1997.

Relativamente al personale impiegato in Bosnia, non risulta che siano stati somministrati vaccini in un'unica soluzione, anche per l'evidente impossibilità fisica di ricorrere a tale procedura.

Occorre considerare, tuttavia, che località e condizioni ambientali in cui vengono effettuate le vaccinazioni sono assolutamente ininfluenti sull'efficacia e la sicurezza delle stesse. Pertanto, l'eventuale somministrazione di dosi di vaccini in teatro, ancorché, di norma, non prevista ed emendabile sotto il profilo organizzativo-logistico e della tempestività della protezione, risponde comunque alla logica di proteggere sempre e ovunque il personale, completando i cicli già intrapresi o effettuando i prescritti richiami periodici.

In conclusione, si può affermare che la Difesa ha sempre seguito e segue con particolare attenzione la problematica relativa alla salute dei militari ed in particolare di quelli impiegati all'estero. Per questi ultimi, infatti, sono stati individuati univocamente una serie di accertamenti e controlli a cui gli stessi sono sottoposti. In particolare, il protocollo per il personale inviato nei Balcani esteso anche a quello in congedo ai sensi della legge n.27 del 2001, definisce un ciclo di accertamenti da effettuarsi con cadenza quadrimestrale nel primo triennio di monitoraggio e una sola

volta nel quarto e quinto anno successivi alla fine dell'impiego, fermo restando la possibilità di integrare tali accertamenti secondo le necessità cliniche di ogni singolo specifico.

Il Ministro della difesa

MARTINO

(11 ottobre 2002)

MARINI. – *Al Ministro delle comunicazioni.* – Premesso che:

l'ufficio postale del centro storico di Rocca Imperiale in provincia di Cosenza da pochi giorni viene aperto a giorni alterni;

che il ridimensionamento dell'ufficio ha creato un vasto disagio nella comunità;

che il comune di Rocca Imperiale ha una vocazione turistica perché ubicato nel golfo di Sibari per cui nei mesi estivi riceve migliaia di turisti;

che la decisione delle Poste S.p.A. è inopportuna soprattutto nei mesi di massima affluenza dei cittadini;

che il ridotto funzionamento dei servizi essenziali disincentiva i flussi turistici con grave danno per l'economia locale,

l'interrogante chiede di sapere quali iniziative si intenda promuovere per ripristinare l'apertura del servizio postale nel centro storico per tutti i giorni della settimana.

(4-02686)

(18 luglio 2002)

RISPOSTA. – Al riguardo si ritiene opportuno precisare che, a seguito della trasformazione dell'Ente Poste Italiane in società per azioni, il Governo non ha il potere di intervenire sulla gestione aziendale che, com'è noto, rientra nella competenza specifica degli organi statutari della società.

Tuttavia, allo scopo di poter disporre di elementi di valutazione in merito a quanto rappresentato si è provveduto ad interessare la predetta società Poste la quale ha comunicato che, tenendo conto dei risultati del monitoraggio costante effettuato allo scopo di verificare le variazioni nei flussi di traffico, sono stati autorizzati alcuni interventi temporanei di limitazione dell'orario di apertura al pubblico in quegli uffici ove era ragionevole prevedere – stando alle rilevazioni degli anni precedenti un sensibile calo dell'affluenza della clientela e dei relativi volumi di traffico nel periodo estivo in modo da non comportare ripercussioni di rilievo sull'andamento dei servizi e consentire la fruizione delle ferie al personale applicato.

La citata società, nel precisare che detti interventi di razionalizzazione temporanei sono compresi in un piano regionale che è valutato ed autorizzato di anno in anno, ha evidenziato che nel territorio di Rocca Im-

periale operano due uffici postali: quello di Rocca Imperiale e di Rocca Imperiale Marina.

Il primo ufficio aveva fatto registrare, negli anni passati durante i mesi estivi, una flessione della produzione, circostanza che ha indotto a ritenere che una diversa modulazione dell'orario di apertura (nei soli giorni di martedì e giovedì limitatamente alla seconda metà dei mesi di luglio, agosto e settembre) non avrebbe, di fatto, comportato ripercussioni di rilievo per la clientela; il secondo ufficio, il cui livello di produzione durante il medesimo periodo estivo è rimasto costante, non ha richiesto alcun intervento di razionalizzazione.

Il Ministro delle telecomunicazioni

GASPARRI

(16 ottobre 2002)

TOMASSINI. – *Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti.* – Premesso che:

l'articolo 7 del codice della strada (decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285) prevede che i Comuni, con deliberazione della Giunta o con ordinanza del Sindaco, provvedono a delimitare le zone a traffico limitato tenendo conto degli effetti del traffico sulla sicurezza della circolazione, sulla salute, sull'ordine pubblico, sul patrimonio ambientale e culturale e sul territorio;

il centro storico di Roma è stato delimitato, in determinate fasce orarie, installando nelle strade di ingresso dei dispositivi di controllo «varchi ZTL»;

tali dispositivi però non hanno risolto il problema della circolazione e non hanno regolato, ad oggi, l'accesso al centro della città;

i varchi ZTL infatti, nella maggior parte dei casi non funzionano o funzionano ad orari alterni multando alcuni veicoli e non altri, parimenti non autorizzati;

essi inoltre non individuano il conducente ma solo la targa del veicolo che per le lentezze burocratiche, nelle more del rilascio del permesso di circolazione, viene indiscriminatamente multato;

con questi criteri la contravvenzione effettuata mediante i varchi appare impropria e non garantisce il rispetto delle regole,

si chiede di sapere se non si ritenga che l'attuale sistema configuri un abuso ai danni dei cittadini e se non si ritenga necessario ed opportuno sperimentare un nuovo sistema più rispettoso dei diritti degli stessi.

(4-02273)

(29 maggio 2002)

RISPOSTA. – In riferimento all'interrogazione parlamentare indicata in oggetto, cui si risponde per delega della Presidenza del Consiglio dei ministri, si rappresenta che le competenze in materia di questo Ministero si

limitano all'omologazione dei dispositivi di controllo all'accesso alle zone a traffico limitato e alla successiva autorizzazione all'installazione.

Una volta installati è l'Ente proprietario, che nel caso in argomento è il Comune di Roma, responsabile del corretto funzionamento del dispositivo, del rilascio dei permessi in deroga e delle conseguenti sanzioni.

Il tutto in attuazione dell'articolo 17, comma 113-*bis*, della legge 15 maggio 1997, n. 127, introdotto dall'articolo 2, comma 33, della legge 16 giugno 1998, n. 241, e del decreto del Presidente della Repubblica 22 giugno 1999, n. 250.

Il Vice Ministro delle infrastrutture e dei trasporti

MARTINAT

(16 ottobre 2002)
